



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Ufficio Studi

IL RETTORE

- VISTO** il testo revisionato dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con decreto rettorale 13 settembre 2022, n. 535;
- PRESO ATTO** del definito passaggio alle strutture dipartimentali, in luogo delle preesistenti Facoltà, giusto D.R. n. 567 del 30/09/2022, in conformità all'assetto organizzativo degli Atenei delineato dalla Riforma Gelmini;
- VISTI** i successivi e consequenziali interventi di aggiornamento e di revisione dei regolamenti interni, in particolare, quello generale di Ateneo;
- ATTESA** la necessità di garantire una razionale e organica revisione della normativa interna di Ateneo;
- RAVVISATA** pertanto, l'esigenza di dover uniformare, tra gli altri, il vigente regolamento del neoistituito Dipartimento di Scienze della Comunicazione, già Facoltà, al mutato assetto organizzativo;
- VISTA** la delibera del 18/01/2023, del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione, con la quale è stata, a tal uopo, costituita la Commissione regolamenti, composta dai componenti la Giunta di Dipartimento, dai Presidenti dei Corsi di Studio ed integrata dal Professore di seconda fascia Manuel De Nicola;
- VISTA** la delibera con la quale il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Comunicazione ha approvato all'unanimità, nella seduta del 12 luglio 2023, in via definitiva, le modifiche e le integrazioni apportate al testo del Regolamento dalla Commissione incaricata della revisione;
- DATO ATTO** che il Consiglio degli Studenti è chiamato ad esprimere, ai sensi dell'art. 35, comma 8 e dell'art. 56, comma 3 dello Statuto, parere obbligatorio sui Regolamenti di Dipartimento per le materie di cui all'art. 30, comma 5;
- RISCONTRATO** che il Consiglio degli Studenti, a tal uopo riunitosi in data 21 luglio 2023, ha espresso parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento in esame approvata dal Consiglio di Dipartimento, subordinandolo, tuttavia, all'accoglimento della modifica qui di seguito riportata: *“all'art. 32, primo comma, sostituire le parole “o da un singolo docente” con “o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento”*;
- VISTA** la delibera n. 545, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 25 luglio 2023, ha approvato la proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, nella definitiva stesura risultante dall'accoglimento della modifica emendativa richiesta dal Consiglio degli Studenti, ai fini del rilascio del parere favorevole;
- VISTA** la delibera n. 614, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2023, ha espresso, come prescritto dall'art. 22, comma 2, let. i)



dello Statuto, parere favorevole alla proposta di revisione del regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;

PRESO ATTO conseguentemente, che l'art. 32, primo comma, del Regolamento viene così riformulato: *“le proposte di modifica del presente regolamento possono essere avanzate dal Direttore o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento”*

DECRETA

di emanare il Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione, il cui testo, debitamente revisionato alla luce delle motivazioni già espresse in premessa, viene, qui di seguito, interamente riportato.

Il regolamento emanato con il presente decreto, che abroga e sostituisce integralmente il precedente, entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Dino Mastrocola

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Comunicazione

ART. 1

Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione è stato istituito ed attivato con Decreto Rettorale n. 567 del 30 settembre 2022.
2. Il Dipartimento delibera il proprio regolamento, nonché i regolamenti delle proprie articolazioni didattiche e di ricerca e svolge le funzioni di cui all'art. 35 dello Statuto dell'Università di Teramo e dell'art. 36 del Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il suo operato si fonda sui principi e sui valori iscritti nella Costituzione della Repubblica italiana e, in particolare, sul principio di non discriminazione e sulla parità di genere.
4. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa e dispone del personale assegnato per il suo funzionamento.

ART. 2

Ubicazione della sede

1. Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione è sito in località Colleparco, presso il Campus Aurelio Saliceti, in via Renato Balzarini n. 1 in Teramo. Le attrezzature e i beni mobili di cui il Dipartimento dispone sono iscritti in apposito inventario.

ART. 3

Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi degli artt. 36 e 41 dello Statuto dell'Università di Teramo e dell'art. 32 del Regolamento generale di Ateneo, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato per un numero non inferiore a quello definito per legge.
2. Al Dipartimento afferisce, altresì, il personale tecnico amministrativo assegnato alla medesima dal Direttore Generale. L'individuazione delle responsabilità e dei compiti del personale tecnico-amministrativo è operata in rispetto del Regolamento di organizzazione delle strutture amministrative.

ART. 4

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio;
- b) il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche e di terza missione.

ART. 5

Articolazione del Dipartimento

Il Dipartimento può articolarsi in corsi di laurea, di specializzazione e in unità di ricerca.

ART. 6

Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti al Dipartimento.

2. Sono componenti elettive in seno al Consiglio di Dipartimento:

- a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo equivalente ad un numero pari al cinque per cento di tutti i componenti il Consiglio;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento, in ragione del quindici per cento di tutti i membri del collegio, conformemente a quanto stabilito all'art. 39, c. 2, lett. b) dello Statuto;

3. Il mandato dei rappresentanti di cui al punto a) dura tre anni accademici; quello di cui al punto b) dura due anni accademici. I mandati decorrono dall'inizio dell'anno accademico.

4. Le elezioni relative alle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Direttore del Dipartimento con proprio provvedimento da pubblicarsi sul sito istituzionale.

5. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa al Consiglio senza diritto di voto.

ART. 7

Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita tutte le attribuzioni previste dalla legislazione vigente e dallo Statuto. Esprime, altresì, i pareri richiesti dagli organi di governo su questioni attinenti al Dipartimento medesimo.
2. Il Consiglio di Dipartimento definisce con chiarezza i criteri e le modalità di distribuzione interna delle risorse economiche e di personale, coerentemente con la propria pianificazione strategica, con le indicazioni dell'Ateneo e con i risultati conseguiti. La programmazione del Dipartimento tiene in considerazione il Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo (PIAO).
3. Il modello adottato dal Dipartimento per il reclutamento del personale docente tiene conto dell'istanza didattica, così come espressa dall'offerta formativa dei CdS, nonché del potenziamento delle attività di ricerca e di terza missione del Dipartimento, anche sulla base dei risultati della VQR.
4. Le proposte di reclutamento del personale docente così individuate e le relative chiamate, vengono discusse ed approvate in sede di Consiglio.

ART. 8

Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce sulla base di un calendario prestabilito, predisposto all'inizio dell'anno accademico e, comunque, secondo una cadenza almeno trimestrale. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta il Direttore lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno i tre quinti dei componenti.
2. Le riunioni del Consiglio si svolgono, di norma, in presenza. Il Direttore può autorizzare, su richiesta motivata, la partecipazione in modalità telematica sincrona di uno o più membri del Dipartimento e convocare la riunione in modalità telematica (in teleconferenza audio-video) o in modalità mista, dandone tempestiva comunicazione ai membri, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 4, commi 5 e 6, del Regolamento generale di Ateneo.
3. La convocazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento è effettuata dal Direttore con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione – contenente l'ordine del giorno articolato per punti – viene inviata a tutte le componenti mediante posta elettronica.
4. Almeno un quinto dei componenti del Consiglio può richiedere al Direttore l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti.
5. Ogni convocazione deve essere accompagnata sempre dalla relativa documentazione istruttoria.
6. Se ricorrono motivi d'urgenza, il Direttore convoca il Consiglio in un termine inferiore a quello indicato al comma 3, dando in ogni caso ai membri un preavviso di almeno quarantotto ore. In caso d'urgenza è possibile, altresì, provvedere all'integrazione dell'ordine del giorno entro il giorno antecedente a quello fissato per la seduta, previa comunicazione ai componenti del Consiglio.



7. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 95 del D.PR. 382/80, della L.240/2010 e dell'art. 39 c. 3 dello Statuto, alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di professore di prima fascia, partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure dei posti di seconda fascia, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei posti di ricercatore, partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato.

8. Il personale tecnico amministrativo e gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni di rispettiva competenza, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 38 e 39 dello Statuto di Ateneo.

ART. 9

Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio

1. Ai sensi dell'art 63 dello Statuto, le sedute del Consiglio di Dipartimento sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quelli che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto di voto.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, salva diversa disposizione di legge, di Statuto e di Regolamenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive. Il Consiglio può, ove consentito, differire motivatamente la esecutività della deliberazione.

4. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale in forma sintetica che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario. I verbali della seduta, dopo la loro approvazione, sono resi pubblici fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti.

5. Il Consiglio è presieduto dal Direttore del Dipartimento. Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento spettano al professore di prima fascia più giovane nel ruolo che partecipa all'adunanza, il quale può essere coadiuvato dal segretario amministrativo o da un suo delegato, anche nel caso di sedute ristrette al solo personale docente.

6. Le sedute del Consiglio sono riservate ai membri del Consiglio stesso, salvo che sia ritenuta opportuna l'audizione di persone esterne per la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l'invito e il Consiglio lo ratifica all'inizio della seduta. Le persone esterne al Consiglio devono lasciare la seduta all'atto delle votazioni. È altresì ammessa la presenza di personale amministrativo e tecnico al fine di coadiuvare il Segretario.

7. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni dell'ordine del giorno. Il Presidente organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, anche temporale, articolandolo, ove occorre, in una discussione generale dell'argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione conclusiva.



8. Nei casi in cui siano poste all'ordine del giorno questioni che riguardano personalmente un componente del Consiglio, o che riguardino il coniuge, i parenti o gli affini entro il quarto grado, nonché questioni rispetto alle quali possa ravvisarsi un conflitto di interesse ovvero qualora la legge preveda casi di incompatibilità assoluta, questi è tenuto a darne comunicazione in apertura della seduta e deve lasciare l'adunanza prima della trattazione dello specifico argomento.
9. È fatto obbligo al Presidente di garantire il numero legale della seduta: le richieste di verifica del numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito positivo.
10. Le votazioni, salvo i casi previsti dalla legge per il voto segreto, si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano o ad appello nominale, e sono dirette dal Presidente. Nel caso di votazione per appello nominale, l'espressione del voto segue l'età dei componenti, partendo dal più giovane. Il Presidente vota per ultimo. Qualora prevalga il numero delle astensioni, la votazione deve essere ripetuta nella successiva seduta del Consiglio.

ART. 10 **Elezione del Direttore**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno, che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto, nel caso di indisponibilità di professori di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia in possesso degli stessi requisiti. L'elettorato passivo è esteso altresì ai professori di seconda fascia nel caso del mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
2. Le sedute per l'elezione del Direttore del Dipartimento sono convocate e presiedute dal Decano con proprio decreto pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo. L'elezione del nuovo Direttore deve aver luogo almeno venti giorni prima della scadenza del mandato in corso. Nel caso di cessazione anticipata il Decano di Dipartimento, entro 30 giorni, indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore; fino alla nomina del Direttore subentrante la funzione è svolta dal Decano che provvede all'ordinaria amministrazione.
3. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore e spetta al Consiglio di Dipartimento nella composizione comprendente i docenti, i rappresentanti degli studenti e i rappresentanti del personale tecnico amministrativo. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio.
4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Qualora nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede a votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto nel ballottaggio il candidato che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano nel ruolo e, a pari anzianità di ruolo, il più anziano di età. Nell'ipotesi di candidatura unica, si procede ad una sola votazione per la cui validità è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno dei soggetti aventi diritto al voto.

5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Il Rettore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta.

ART. 11 **Attribuzioni del Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio, la Giunta, il collegio dei coordinatori delle unità di ricerca e cura l'esecuzione delle delibere di Dipartimento.

2. Coadiuvato dalla Giunta, il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico dell'Università di Teramo e del Dipartimento stesso; promuove e coordina le attività del Dipartimento; predispone la proposta di budget economico e degli investimenti annuale e triennale, il piano triennale per il fabbisogno del personale; le richieste di finanziamento; l'attribuzione del personale tecnico amministrativo.

3. Il Direttore inoltre:

- a) è responsabile dell'indirizzo amministrativo e contabile del Dipartimento;
- b) propone il piano annuale della ricerca e predispone i necessari supporti organizzativi;
- c) propone il piano annuale dell'offerta formativa, in collaborazione con i Presidenti dei CdS;
- d) cura i rapporti con gli organi accademici;
- e) sottoscrive i contratti e le convenzioni di competenza del Dipartimento;
- f) vigila sulla disciplina della didattica e della ricerca, e organizza lo svolgimento dei relativi servizi;
- g) organizza il servizio del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, d'intesa col Direttore generale, assicurandone il corretto ed efficace svolgimento;
- h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dai Regolamenti e dallo Statuto dell'Università di Teramo.

4. Al Direttore spetta un'indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore è responsabile della qualità del Dipartimento nella didattica, nella ricerca e nella terza missione. In relazione a tali ambiti può nominare uno o più delegati con compiti specifici.

ART. 12

Vicedirettore e Delegati

1. Il Direttore, sentito il Consiglio e tenendo in debita considerazione, laddove possibile, il principio di parità di genere, può nominare un Vicedirettore vicario che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.
2. Il Direttore può, altresì, designare Delegati scelti tra i componenti del Consiglio. La delega può avere a oggetto:
 - a) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) la logistica, i locali, gli impianti e la gestione delle aule per la didattica;
 - c) le attività di orientamento e tutorato;
 - d) le attività di valutazione e autovalutazione relative alla didattica e alla ricerca e alla terza missione;
 - e) l'internazionalizzazione delle attività del Dipartimento;
 - f) ogni altra attribuzione che non sia riservata al Consiglio, alla Giunta o alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti.

ART. 13

Composizione ed elezione della Giunta

1. Fanno parte della Giunta un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore; ne fanno parte, inoltre, un rappresentante degli studenti, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, nonché il segretario amministrativo che funge da segretario verbalizzante e partecipa con voto consultivo. I membri della Giunta sono eletti per un periodo di tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Il mandato coincide con quello del Direttore.
2. La partecipazione degli studenti alle riunioni della Giunta è limitata alla trattazione delle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica del Dipartimento.
3. Le sedute della Giunta sono ritenute valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la loro assenza, o il cui impedimento risulti da documenti ufficiali, purché il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti della Giunta aventi diritto di voto.
4. Le elezioni dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori in seno alla Giunta sono indette dal Direttore di Dipartimento mediante avviso pubblicato nella pagina Web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento almeno cinque giorni prima della data della votazione.

5. L'elezione dei suddetti rappresentanti avviene a voto segreto, limitato alla rispettiva fascia, successivamente all'elezione del Direttore.

6. Ogni elettore esprime un solo voto; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti per ciascuna fascia. In caso di parità di voto prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti per la rispettiva fascia.

7. La designazione del rappresentante degli studenti avviene, nella stessa seduta del Consiglio, su proposta dei rappresentanti degli studenti di Dipartimento; la designazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo avviene su proposta del Direttore.

ART. 14

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è l'organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore di Dipartimento e lo coadiuva in tutte le attribuzioni ad egli conferite, in particolare:

a) nella formulazione della proposta di ripartizione annuale delle risorse per la ricerca; b) nell'elaborazione della programmazione triennale di cui all'art. 38, c. 2, lett. i) dello Statuto; c) nella predisposizione dell'offerta formativa annuale;

d) nell'istruttoria dei singoli punti posti all'ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento;

e) nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento.

2. Esercita, altresì, le funzioni che le sono attribuite dallo Statuto e quelle che le sono delegate dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Direttore convoca la Giunta con cadenza mensile, inviando ai suoi componenti a mezzo posta elettronica, con almeno cinque giorni di anticipo, l'ordine del giorno della seduta.

4. Il Direttore dovrà inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della Giunta.

ART. 15

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti (CPDS), composta da un minimo di tre docenti e tre studenti, in rappresentanza di tutti i Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento. La componente docente della Commissione paritetica è elettiva. L'attività della Commissione è distribuita lungo tutto l'arco dell'anno e viene documentata mediante verbali ad ogni riunione.

2. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti in seno alla Commissione paritetica sono indette dal Direttore di Dipartimento mediante avviso pubblicato sulla pagina Web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature vanno presentate alla Segreteria amministrativa del Dipartimento almeno cinque giorni prima della data della votazione. L'elettorato attivo e passivo compete ai componenti del Consiglio di Dipartimento, nello specifico ai Professori di ruolo di prima fascia, seconda fascia e ai Ricercatori, che siano anche titolari di insegnamento nel Corso di Studio.

3. Le elezioni dei suddetti rappresentanti avviene a voto segreto, successivamente all'elezione del Direttore. Ogni elettore esprime un solo voto per ogni Corso di Studio; risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voto prevale il grado più alto nel ruolo accademico; in caso di parità di ruolo accademico prevale l'anzianità nel ruolo; nel caso di ulteriore parità prevale l'anzianità anagrafica. In caso di anticipata cessazione del mandato subentra il primo dei candidati non eletti. per il rispettivo Corso di Studio. Le operazioni di scrutinio sono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, dagli stessi componenti del seggio elettorale. Al termine delle operazioni, il Presidente del seggio elettorale comunicherà tramite regolare verbale di scrutinio i risultati e l'esito delle operazioni elettorali per consentire al Direttore del Dipartimento di proclamare gli eletti, contestualmente alla prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.

4. La componente studentesca è nominata dal Consiglio di Dipartimento fra i rappresentanti degli studenti eletti all'interno degli organi del Dipartimento o, eventualmente, fra gli studenti del Dipartimento, sentito il Consiglio degli Studenti.

5. La Commissione Paritetica è coordinata da un Presidente eletto dai membri della Commissione.

6. Al fine di garantire la terzietà non possono fare parte della Commissione i Presidenti dei corsi di studio, il Direttore di Dipartimento, i docenti componenti del PQA e del NdV né i docenti e gli studenti membri delle Commissioni AQ dei CdS.

7. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica, mediante la verifica dei CFU con gli obiettivi formativi del corso;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati dell'offerta formativa, delle performance degli studenti e delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;

c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

6. La Commissione formula proposte di miglioramento dei CdS che confluiscono in una relazione annuale da inviare al Presidio di qualità e al Nucleo di Valutazione e che deve essere inserita nel portale della SUA-CDS.

7. La Commissione può richiedere al Direttore e l'accesso a qualsiasi documento ritenga utile per svolgere i propri compiti istituzionali.

8. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti dura in carica tre anni e decade con il termine del mandato del Direttore.

9. Il Presidente della Commissione paritetica illustra al Consiglio di Dipartimento la relazione annuale di cui all'art. 43 comma 2 dello Statuto.

ART. 16

Segreteria amministrativa di Dipartimento

1. Il Dipartimento dispone di una Segreteria amministrativa e contabile e un ufficio di supporto alla qualità e alla didattica. A ciascuno di essi è assegnato il personale necessario per lo svolgimento dei propri compiti, compresi i rapporti con l'utenza interna ed esterna.
2. Il Segretario amministrativo, ai sensi dell'art. 44 c. 2 dello Statuto e dell'art 34 del Regolamento Generale di Ateneo, coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di natura amministrativo-contabile. Il Responsabile dell'ufficio di supporto alla qualità e alla didattica coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti inerenti alla qualità e alla didattica del Dipartimento.

ART. 17

Unità di ricerca

1. Il Dipartimento di Scienze della Comunicazione può articolarsi in Unità di ricerca, come disciplinato dall'art. 40 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Su iniziativa di uno o più docenti possono essere istituite Unità di ricerca ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Il Direttore è informato dell'iniziativa e riferisce in merito al Consiglio di Dipartimento.
3. L'attività di ricerca rappresenta uno degli ambiti di sviluppo del Dipartimento che è composto di professori e ricercatori appartenenti a un'ampia gamma di settori scientifico-disciplinari facenti capo alle aree di Scienze matematiche e informatiche, di Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, di Scienze giuridiche, di Scienze economiche e statistiche e di Scienze politiche e sociali.
4. La ricerca è svolta attraverso Unità di ricerca e individualmente. Il Dipartimento promuove e sostiene finanziariamente la ricerca di base, ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo della conoscenza scientifica.
5. Per ogni Unità è previsto un coordinatore, eletto all'interno dell'Unità medesima.
6. Un'Unità di ricerca può costituirsi anche in via temporanea, per la realizzazione di progetti di ricerca complessi.
7. Alle Unità non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, così come indicati nel precedente articolo.
8. Le Unità non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento.

9. Il responsabile dell'Unità di ricerca presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Consiglio di Dipartimento.

10. Qualora siano istituite più di tre Unità di ricerca, il Direttore può costituire il collegio dei coordinatori previsto dall'art. 54 dello Statuto. Le Unità di ricerca, ai sensi dello Statuto, possono costituirsi tra differenti Dipartimenti.

11. La composizione delle Unità di ricerca e le funzioni ad esse attribuite sono approvate dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 18

Commissioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con compiti operativi delegati dal Consiglio.

2. Le Commissioni sono istituite, su proposta del Direttore, con delibera del Consiglio di Dipartimento, che ne determina la composizione, i compiti e la durata. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e il funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.

3. Le Commissioni sono composte, a seconda delle esigenze, da docenti e personale amministrativo del Dipartimento, sentiti gli interessati.

ART. 19

Attività formative e servizi agli studenti

1. Il Dipartimento organizza e gestisce i seguenti servizi agli studenti:

a) orientamento;

b) tutorato.

2. Il Dipartimento, mediante i suoi docenti, svolge le attività di orientamento e informazione della propria offerta formativa diretta agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, unitamente a iniziative che sono dirette a promuovere una preparazione iniziale più adeguata ai contenuti formativi dei propri Corsi di Studio.

3. Le attività di tutorato sono svolte dai docenti del Dipartimento e sono finalizzate a orientare e ad assistere gli studenti lungo tutto il corso di studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità dei singoli.

3. Le modalità di organizzazione delle attività di orientamento e di tutorato sono definite dal Consiglio di Dipartimento e dai Consigli dei corsi di studio nei rispettivi ambiti di competenza.

ART. 20

Articolazione dell'attività didattica

1. Presso i Dipartimenti sono attivati i Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione, i Master di primo e secondo livello e i Corsi di Aggiornamento, Perfezionamento e di Formazione professionale, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Ai sensi del DM 270/2004 sono corsi di laurea del Dipartimento:

a) Scienze della comunicazione (Classe L-20);

b) Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS) (Classe L-3);

c) Economia (Classe L-18) - Interdipartimentale con Scienze Politiche, sede amministrativa del corso.

Sono corsi di laurea magistrale del Dipartimento:

a) Comunicazione per la gestione delle organizzazioni (Classe LM-59)

b) Media, arti e culture (MAC) (Classe LM-65)

3. Le modalità di articolazione dell'orario delle lezioni e il calendario didattico sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei Corsi di studio e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

ART. 21

Compiti didattici istituzionali e affidamenti

1. Ai sensi dell'art 4 del Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei ricercatori, l'impegno didattico istituzionale di ciascun docente è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, sentiti i Presidenti dei corsi di laurea e l'interessato, nel rispetto del monte ore stabilito dalla legge.

2. L'affidamento di corsi che non rientrano nell'impegno didattico istituzionale di ciascun docente è deliberato nelle forme previste dal precedente comma, con il consenso dell'interessato.

ART. 22

Contratti didattici

1. L'attribuzione degli incarichi di insegnamento mediante supplenze e contratti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.

2. I bandi corrispondenti stabiliscono le esigenze di orario del Dipartimento cui i docenti a contratto si devono attenere.

3. Il Direttore può nominare una commissione di valutazione incaricata di formulare al Consiglio di Dipartimento, sulla base dei criteri stabiliti dal bando di selezione, le proposte di attribuzione dei suddetti incarichi.

ART. 23

Registro dell'attività didattica e pagina web del docente

1. Ai sensi dell'art. 10 c. 2 del Regolamento di Ateneo sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei ricercatori, i docenti sono tenuti a compilare un registro dell'attività didattica, da consegnare annualmente al Servizio Supporto Qualità e Didattica entro il 15 gennaio successivo al termine di ciascun anno accademico, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo "sull'impegno didattico, svolgimento, autocertificazione e verifica delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte di professori e ricercatori". Il registro è riferito alle attività didattiche dell'anno accademico.

2. Ciascun docente cura il tempestivo aggiornamento della scheda relativa ai propri insegnamenti sul sito web di Ateneo.

ART. 24

Le lezioni: rinvio, sostituzione, assenza di studenti

1. Il docente è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi di cui è titolare. Qualora si avvalga della presenza di ospiti esperti il docente è comunque tenuto alla presenza in aula.

2. Il docente impossibilitato a svolgere regolarmente una lezione informa il Servizio supporto Qualità e didattica che dà avviso dell'avvenuto rinvio e fissa, anche in un secondo momento, la data della nuova lezione.

3. In caso di assenza del docente, la lezione programmata potrà – al solo fine di contenere il disagio causato agli studenti – essere svolta da un docente che lo sostituisce. Tale lezione non potrà tuttavia essere annotata fra le attività del docente.

4. Nel caso in cui non siano presenti studenti, il docente sospende la lezione e ne dà avviso sulla porta dell'aula. Il Servizio supporto Qualità e didattica è informato in occasione della prima sospensione e, eventualmente, del successivo avvio delle lezioni. Il docente annota nel registro l'argomento della lezione programmata e l'assenza degli studenti.

5. In considerazione dell'assenza degli studenti l'orario di lezione può essere modificato, su autorizzazione del Direttore e, in deroga agli ordinari vincoli orari e giornalieri.

ART. 25

Esami di profitto

1. Gli esami di profitto si svolgono conformemente al calendario didattico predisposto dal Direttore, sentita la Giunta e i Presidenti dei Corsi di Studio, e deliberato dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento può richiedere al Senato Accademico lo svolgimento di appelli d'esame supplementari per far fronte a particolari esigenze degli studenti, senza interferire con il normale svolgimento delle attività didattiche.
3. La commissione per gli esami di profitto è nominata dal Direttore all'inizio di ogni anno accademico. In assenza di nuove comunicazioni sono confermati i nominativi dell'anno accademico precedente.
4. In caso di necessità di sostituzione del Presidente della Commissione d'esame, quest'ultimo ne dà comunicazione al Direttore o prima di un singolo appello, oppure all'inizio della sessione d'esame, specificando gli appelli interessati dalla sostituzione. Se possibile, nella richiesta deve essere indicato anche il nominativo del sostituto resosi disponibile. In caso di assenze prolungate, quali periodi di studio all'estero, nella richiesta possono essere indicate più sessioni di esame.
5. Di regola gli esami possono essere, nel rispetto del calendario didattico, posticipati e non anticipati.
6. Lo spostamento della data di un appello d'esame è comunicato per iscritto, anche via e-mail, al Servizio Supporto Qualità e Didattica che provvede a pubblicare l'avviso corrispondente e a far aggiornare i moduli di iscrizione on-line.

ART. 26

Prova finale

1. Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dai Regolamenti dei singoli Corsi di studio.

ART. 27

Assegnazione delle stanze

1. Il Direttore del Dipartimento dispone della assegnazione delle stanze in uso ai docenti di ruolo del Dipartimento.
2. I docenti a contratto possono accedere agli spazi, anche comuni, loro riservati durante l'intero anno accademico di riferimento del contratto.
3. Il Direttore dispone l'assegnazione e la revoca degli spazi disponibili ai docenti non più di ruolo che mantengono un rapporto formale di collaborazione con il Dipartimento.
4. Ciascun docente trasmette periodicamente al Direttore l'elenco dei collaboratori ammessi, anche autonomamente, all'uso della propria stanza.

5. In presenza di abusi nell'uso degli spazi il Direttore può vietare l'ingresso di soggetti esterni.

ART. 28

Cultori della materia

1. I cultori della materia sono nominati dal Direttore del Dipartimento, su proposta dei docenti incardinati, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Il cultore può far parte delle commissioni degli esami di profitto.

2. Per accedere alla qualifica di cultore della materia occorre essere in possesso di una laurea magistrale o di titolo equivalente conseguito da almeno due anni e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) titolo di dottore di ricerca o iscrizione con frequenza ad un dottorato di ricerca nel settore scientifico disciplinare (SSD) o settore affine a quello per cui viene richiesta la nomina;

b) documentata esperienza professionale in settori attinenti l'SSD (o altro affine), per cui viene richiesta la nomina;

c) una pubblicazione scientifica riferibile all'SSD (o altro affine), per cui viene richiesta la nomina.

ART. 29

Limiti di spesa del Direttore

1. Il Direttore può assumere obbligazioni senza l'autorizzazione del Consiglio di Dipartimento nelle seguenti materie:

a) spese per l'acquisto di beni e servizi di parte corrente del bilancio, per il funzionamento del Dipartimento (ad esempio: cancelleria, materiale di consumo, stampati vari e modulistica, manutenzioni e riparazioni, spese postali e bancarie, ecc.);

b) spese per acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca;

2. Le obbligazioni sulle altre tipologie di spesa devono essere autorizzate dal Consiglio di Dipartimento e in particolare:

a) spese per convegni, congressi e seminari su fondi di Dipartimento;

b) spese per missioni in Italia e all'estero e per iscrizioni a convegni e seminari su fondi di Dipartimento;

c) spese per pubblicazioni su fondi di Dipartimento;

d) spese derivanti da attribuzioni di incarichi, sia su fondi di Dipartimento che su fondi di ricerca.

3. Il Direttore può assumere obbligazioni per le tipologie di spesa di propria competenza fino ad un importo massimo di € 5.000,00; le obbligazioni che superano il suddetto limite devono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

ART. 30

Pubblicità degli atti e trasparenza

1. I verbali del Consiglio di Dipartimento e i principali atti relativi alla vita del Dipartimento sono pubblicati nelle previste forme legali e, tempestivamente, sul sito internet di Ateneo in una sezione dedicata.

ART. 31

Monitoraggio dell'attività dei docenti

1. Il Direttore monitora l'attività dei singoli docenti e in particolare:

a) promuove azioni di autovalutazione della produzione scientifica e provvede al monitoraggio della produttività dei singoli docenti anche in vista degli esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca, avvalendosi in particolare del supporto di specifiche commissioni;

b) provvede al monitoraggio dell'attività didattica dei singoli docenti avvalendosi in particolare delle analisi della Commissione paritetica;

c) coordina gli impegni dei singoli docenti per quanto concerne le attività istituzionali che riguardano il Dipartimento e l'Ateneo.

ART. 32

Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere avanzate dal Direttore o da un singolo componente del Consiglio di Dipartimento. Le proposte, in quest'ultimo caso, devono pervenire al Direttore almeno venti giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento nella quale si intende presentarle per la discussione e l'eventuale approvazione.

2. Il Direttore invia a tutti i membri del Dipartimento la proposta di modifica del Regolamento contestualmente alla convocazione della seduta.

3. Per l'approvazione è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto.

4. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti.